

Dimissioni on line

Si ricorda che **da sabato 12 marzo**, le **dimissioni** e le **risoluzioni consensuali** potranno essere presentate esclusivamente attraverso la **procedura telematica** prevista dal [Decreto 15 dicembre 2015](#).

La procedura non è obbligatoria nei seguenti casi:

- rapporti di **lavoro domestico** (es. baby sitter, colf e badanti);
- durante il **periodo di prova**;
- dipendenti delle **Pubbliche Amministrazioni**;
- **lavoratrice nel periodo di gravidanza** (convalida presso la Direzione del Lavoro);
- **lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino** (convalida presso la Direzione del Lavoro);
- **dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. Í protetteÍ** (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);
- **lavoratori del settore marittimo** (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione);
- rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**, anche a progetto;
- rapporti di **associazione in partecipazione** con apporto di lavoro;
- rapporti di **collaborazione con partita IVA**.
- Il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti, per eventuali dubbi, il seguente indirizzo email: **dimissionivolontarie@lavoro.gov.it**

La procedura sarà:

1. il lavoratore deve essere consapevole del periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato dall'azienda, al fine di non vederselo trattenuto in caso di mancato rispetto.

2. il lavoratore può decidere se effettuare personalmente (A) le dimissioni o avvalersi di un Patronato/Sindacato (B).

A. LAVORATORE CHE PROCEDE PERSONALMENTE:

- il lavoratore, se non iscritto, deve registrarsi ai siti : Inps e Cliclavoro;
- una volta effettuata le registrazioni, accedere alla pagina del sito www.lavorogov.it, contenente il modello da compilare;
- una volta compilato il modello, il lavoratore potrà procedere all'invio del modello al datore di lavoro, cliccando sull'apposito tasto. Il modulo verrà inviato all'e-mail PEC del datore di lavoro e alla DTL competente.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO:

Le dimissioni/risoluzioni consensuali comunicate dal datore di lavoro con modalità diverse rispetto a queste saranno considerate inefficaci.

Per cui, nel caso in cui il lavoratore si dimetta con una semplice comunicazione cartacea, il datore di lavoro dovrà invitare e richiedere al lavoratore di utilizzare la nuova procedura informatica, pena l'inefficacia dell'atto.

Il contratto di lavoro si può considerare risolto solo se le dimissioni sono state presentate dal lavoratore per via telematica, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero.

Conseguentemente a ciò, entro 5 giorni dalla data di cessazione, a cura del Consulente del Lavoro, va effettuata l'apposita comunicazione obbligatoria.

Analogamente, se il datore di lavoro riceve un modello compilato in maniera errata, si ritiene che egli stesso debba richiedere al lavoratore di provvedere a revocare il modello inviato (in quanto errato) ed a compilare nuovamente il modello indicando la data corretta.

SANZIONI:

Si ricorda che il datore di lavoro che alteri il suddetto modulo è punito con la sanzione amministrativa da " 5.000 a " 30.000.

Fonte: DPL di Modena